NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 15-decies

Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora

L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorita' richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorita' richiedente per consentire il recupero di detta sanzione o penalita' di mora. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva, e' stabilita in Italia, su istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari.

Versione in vigore dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Estremi	Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Titolo	II — Istituzione e compiti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato

Capo	II-bis — Assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato/art-15-decies-richieste-di-esecuzione-delle-decisioni-che-impongono-sanzioni-o



Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it